CAMERA DEI DEPUTATI N. 2640

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARABOTTI, DAVIDE BERGAMINI, CARRÀ, CECCHETTI, GIGLIO VIGNA, LOIZZO, PIZZIMENTI

Modifiche all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di disciplina delle attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali e di gestione dei sedimenti

Presentata il 2 ottobre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che le attività di dragaggio, nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere, sono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e costituiscono variante automatica al piano regolatore portuale e al piano regolatore di sistema portuale.

Tale disposizione è volta a riconoscere la rilevanza delle attività di dragaggio per la sicurezza della navigazione e per la migliore fruizione dei porti italiani, ai fini dell'intensificazione dei traffici commerciali, con importantissime ricadute sotto il profilo economico e della competitività internazionale. Infatti, nonostante la posizione strategica dell'Italia rispetto alle rotte commerciali tra l'Asia e il Nord Europa, i porti nazionali spesso trovano difficoltà nello sviluppo a causa di fondali inadeguati e delle numerose criticità che limitano la pronta esecuzione delle operazioni di dragaggio. Si tratta di problematiche dovute a una combinazione di fattori, tra cui le complesse procedure amministrative, le difficoltà autorizzative per la gestione dei sedimenti dragati e, spesso, l'applicazione stringente di normative ambientali, anche qualora si tratti di attività ripetitive negli anni.

Il citato articolo 6-*bis*, al comma 1, prevede, inoltre, l'adozione del Piano nazionale dei dragaggi sostenibili che ha la

finalità di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici nonché la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici. Tuttavia, ad oggi, tale Piano non risulta ancora approvato, bloccando l'armonizzazione del quadro normativo, l'applicazione della disposizione e le potenziali ricadute sull'effettiva semplificazione delle attività di dragaggio.

La presente proposta di legge intende quindi superare gli ostacoli e le criticità tuttora presenti in gran parte dei porti italiani, intervenendo, in particolare, sulle situazioni che si ripetono nel tempo nei porti situati in ambiti costieri sabbiosi, ove la presenza di infrastrutture portuali esterne determina l'accumulo di sedimenti sui moli e all'imboccatura portuale nonché la manifestazione di gravi fenomeni erosivi sugli arenili adiacenti.

In questi particolari ambiti si rendono necessarie azioni di ripascimento effettuate con regolarità, finalizzate al ripristino dei profili costieri erosi proprio a causa della presenza dei porti esterni, che determinano l'alterazione degli equilibri naturali di adduzione e rimozione dei sedimenti dovuta all'interruzione del naturale trasporto solido, spesso accresciuto dalla presenza dei fiumi lungo le coste. I sedimenti, che naturalmente avrebbero garantito il ripascimento delle coste, si depositano all'imboccatura dei porti, determinandone l'insabbiamento e la conseguente necessità di dragaggio, ai fini della sicurezza della navigazione e della funzionalità del porto nonché ai fini della gestione e ripascimento degli arenili adiacenti, per la difesa dell'ambiente e dell'economia turistica.

Infatti, in simili casi, qualora si tratti di porti esterni al perimetro di siti inquinati, la migliore destinazione per i sedimenti da dragaggio sono le coste lungo le quali gli stessi si sarebbero naturalmente depositati, qualora non fosse stato alterato l'equilibrio idrodinamico della costa stessa. Le modifiche introdotte dalla presente proposta di legge velocizzano e semplificano l'approvazione e l'esecuzione delle attività di dragaggio dei porti e del ripascimento delle coste attraverso il riutilizzo di tali materiali.

In particolare, nel procedimento unico di cui al comma 3 del citato articolo 6-*bis* si introduce, ai fini dell'autorizzazione alle attività di dragaggio, anche la gestione dei sedimenti, trattandosi di due attività complementari e strettamente legate l'una all'altra. Peraltro, in ambiti costieri sabbiosi, come quelli di cui al nuovo comma 3-*ter* del citato articolo 6-*bis*, introdotto dalla presente proposta di legge, l'unificazione delle due attività rende chiaro, da subito, l'utilizzo delle terre dragate come materiale per il ripascimento.

Ai fini della semplificazione, un'ulteriore significativa novella, che interessa tutti i porti situati nel territorio nazionale indipendentemente dalla consistenza fisica dei fondali, introduce un procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con tempi dimezzati, finalizzato a sottoporre a tale valutazione ambientale tutte le opere connesse alle attività di dragaggio, anche se non conformi al piano regolatore portuale vigente, qualora risultino indispensabili per l'esercizio in sicurezza dell'infrastruttura portuale. In tale caso, anche dette opere costituiscono variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale, come previsto per le attività di dragaggio dal vigente comma 2 dell'articolo 6-*bis*.

Il nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 6-*bis*, introdotto dalla presente proposta di legge, riguarda esclusivamente i porti esterni situati in ambiti costieri sabbiosi e comunque in ambiti ove si rendono indispensabili interventi di dragaggio di carattere ripetitivo. Tali interventi necessitano di una semplificazione ed economizzazione del procedimento autorizzativo sia per motivi legati alla sicurezza e alla funzionalità del porto sia per la necessità e urgenza di intervenire tempestivamente contro l'erosione costiera e il ripascimento degli arenili, specialmente nell'approssimarsi della stagione turistica, nonché per evitare copiose e dispendiose attività ripetitive per l'amministrazione pubblica.

La citata disposizione prevede, per i porti esterni al perimetro dei siti di interesse nazionale (SIN), una deroga esplicita alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 settembre 2016, previste per la caratterizzazione e la gestione dei materiali da dragare, qualora risultino già effettuate analisi dei fondali negli anni precedenti ovvero qualora, rispetto alle precedenti caratterizzazioni storiche già effettuate, non risultino sversamenti sopravvenuti di materiali nei sei anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio che possano aver alterato le caratteristiche chimico-fisiche ed ecotossicologiche dei fondali. In ogni caso, la caratterizzazione dei sedimenti, ove necessaria, deve essere effettuata in regime di semplificazione su un *set* analitico *standard* e a campione secondo le indicazioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente.

Per garantire il rispetto del termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento unico, previsto dal vigente comma 3 del citato articolo 6-*bis*, è stato introdotto un termine di trenta giorni entro cui le regioni competenti devono indicare le eventuali soluzioni di gestione dei sedimenti per il ripascimento di fondali e arenili.

Infine, per superare l'attuale situazione di stallo dovuta al prolungarsi dei tempi per l'approvazione del Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, la presente proposta di legge introduce la disposizione transitoria di cui al comma 3-*quater* del citato articolo 6-*bis*, prevedendo che le nuove disposizioni e le misure di semplificazione previste si applicano anche nelle more dell'approvazione del Piano medesimo.

Alla luce delle considerazioni esposte, si auspica un celere esame della presente proposta di legge, ritenuta indispensabile per il sistema marittimo italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « L'autorizzazione alle attività di dragaggio » sono inserite le seguenti: « e alla gestione dei sedimenti »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *3-bis*. Eventuali opere connesse alle attività di dragaggio di cui al comma 3, qualora difformi dal piano regolatore portuale ma indispensabili ai fini dell'esercizio in sicurezza dell'infrastruttura portuale, sono di norma valutate, ove necessario a fini ambientali, con procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riduzione dei termini alla metà, e costituiscono variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.

3-ter. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 settembre 2016, nei casi di porti esterni, non rientranti nella perimetrazione di siti di interesse nazionale (SIN), situati in ambiti costieri sabbiosi e comunque in ambiti costieri ove si rendono indispensabili interventi di dragaggio di carattere ripetitivo, la caratterizzazione, la classificazione e l'individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono eseguite, prima dell'inizio dei lavori, solo qualora non siano mai state effettuate analisi dei fondali ovvero qualora, rispetto alle precedenti caratterizzazioni storiche già effettuate, risultino so-

pravvenuti sversamenti nei sei anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio che possano avere alterato le caratteristiche chimico-fisiche ed ecotossicologiche dei fondali. Ove occorra ai sensi del primo periodo, la caratterizzazione ambientale dei sedimenti è eseguita in regime di semplificazione su un *set* analitico *standard* e a campione, a seguito delle indicazioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Ai fini del rispetto del termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento unico di cui al comma 3, terzo periodo, del presente articolo, le regioni competenti indicano, entro trenta giorni dalla data della presentazione dell'istanza, le eventuali soluzioni di gestione dei sedimenti di cui al presente comma per il ripascimento di fondali e arenili.

3-quater. I commi 2, 3, 3-*bis* e 3-*ter* si applicano per i porti del territorio nazionale anche nelle more dell'approvazione del Piano nazionale dei dragaggi sostenibili di cui al comma 1 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

19PDL0163280